

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012
518/2012/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIMI ALTERNATIVI DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 400/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2012/R/eel);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON TRADING) del 26 ottobre 2012, prot. Autorità n. 34287 del 30 ottobre 2012;
- la comunicazione di TIRRENO POWER S.p.A. (di seguito: TIRRENO POWER) del 30 ottobre 2012, prot. Autorità n. 35273 del 7 novembre 2012;
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (di seguito: E.ON ENERGY TRADING) del 31 ottobre 2012, prot. Autorità n. 34452 del 31 ottobre 2012;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 31 ottobre 2012, prot. Autorità n. 35648 dell'8 novembre 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 31 ottobre 2012, prot. Autorità n. 34845 del 5 novembre 2012 (di seguito: comunicazione 5 novembre 2012);
- la comunicazione di Terna, datata 5 novembre 2012, prot. Autorità 7 novembre 2012, n. 35352 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2012);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING del 15 novembre 2012, prot. Autorità n. 36822 del 16 novembre 2012.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.4, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi iniziati per 63, 64, 65 e 65.bis sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- nell'ambito dei regimi alternativi, di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con deliberazione 400/2012/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE ed E.ON ENERGY TRADING hanno manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali, ai sensi del comma 65.bis.7;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali ai sensi del comma 65.bis.7, la potenza assoggettata alle discipline tipiche degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente; e che, pertanto, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali possa eccedere la quantità di potenza minima di impegno a salire specificamente riferita a detti impianti e comunicata dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 se quest'ultima potenza è inferiore alla potenza massima degli impianti medesimi;
- per quanto sopra, le quantità di potenza di riserva terziaria indifferenziata che Terna ha esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la

facoltà di cui al comma 65.bis.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che caratterizzano gli impianti soggetti ai regimi tipici ed eccedenti quelle comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3 e specificamente riferite a detti impianti;

- è imprescindibile tenere conto delle ulteriori quantità di potenza non solo per stimare correttamente le quantità che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento, ma soprattutto per limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalle discipline tipiche degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- nella determinazione dei valori dei parametri tecnico-economici esplicitati nella deliberazione 400/2012/R/eel, si è tenuto conto delle quantità di potenza relative alle unità di impianti essenziali che, alla data della deliberazione medesima, risultavano già ammessi alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale inclusivo dell'anno 2013.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- allo stato, il mercato Bluenext, a differenza del mercato EEX, non quota alcun prodotto EUA spot 2013-2020, relativo alla terza fase dell'*Emissions Trading Scheme*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 5 novembre 2012, Terna ha rettificato la quantità di potenza per la quale uno degli impianti è stato dalla stessa dichiarato essenziale, al fine di adeguare detta quantità al minimo tecnico risultante dal Registro unità di produzione;
- TIRRENO POWER ha espresso in forma condizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis e, nella medesima sede, ha presentato all'Autorità una proposta alternativa rispetto a quella contenuta nell'allegato alla deliberazione 400/2012/R/eel; e che detta proposta, tuttavia, non consente di determinare un maggior beneficio in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
- se un utente del dispacciamento non ritiene adeguata la remunerazione che gli potrebbe derivare dalle discipline alternative adottando i valori dei parametri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità, l'utente del dispacciamento ha comunque la facoltà di ricondurre gli impianti singolarmente indispensabili o i raggruppamenti di impianti essenziali nell'ambito dei regimi tipici ed eventualmente di avanzare istanza di reintegrazione dei costi;
- con la comunicazione 7 novembre 2012, Terna ha presentato, anche con riferimento all'impianto singolarmente essenziale nella disponibilità di TIRRENO POWER, le proposte di cui al comma 64.31, sugli standard specifici per la determinazione del costo variabile rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina tipica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati C, C1, D, D1, E ed E1 alla deliberazione 400/2012/R/eel, in modo da tenere conto delle adesioni parziali di alcuni utenti del dispacciamento interessati e della modifica alla quantità di potenza essenziale comunicata da Terna con riferimento a uno degli impianti dichiarati dalla stessa singolarmente essenziale;
- che, per la totalità degli utenti del dispacciamento che, parzialmente o integralmente, hanno aderito ai regimi tipici per l'anno 2013, il valore della componente "quote di emissione di CO2" dei prezzi di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 sia determinato come pari al valore medio ponderato per le quantità scambiate delle quotazioni del prodotto EUA spot 2013-2020 quotato sul mercato primario EEX nel mese precedente a quello di applicazione dei prezzi sopra menzionati;
- precisare che, se un utente del dispacciamento esprime in forma condizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis, l'intenzione è considerata come non espressa;
- stabilire che, se TIRRENO POWER non confermerà in forma incondizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65.bis entro il termine fissato dalla presente deliberazione, l'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2013 del medesimo utente sarà assoggettato alla disciplina tipica;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2013, quanto proposto da Terna con la comunicazione 7 novembre 2012 e ai sensi del comma 64.31, lettera a), rispetto alle unità di produzione dell'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2013 nella disponibilità di TIRRENO POWER, al fine di completare la definizione delle componenti del costo variabile riconosciuto rilevante per l'eventuale applicazione della disciplina dei regimi tipici all'impianto medesimo

DELIBERA

1. i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2013, dai parametri tecnico-economici dei contratti di cui all'articolo 65.bis, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, sono rideterminati sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati C e C1 per EDISON TRADING, negli Allegati D e D1 per ENEL PRODUZIONE e negli Allegati E ed E1 per E.ON ENERGY TRADING;
2. gli Allegati C, C1, D, D1, E ed E1 alla deliberazione 400/2012/R/eel sono sostituiti con gli Allegati C, C1, D, D1, E ed E1 di cui al presente provvedimento;
3. gli Allegati C e C1 sono trasmessi a EDISON TRADING, gli Allegati D e D1 a ENEL PRODUZIONE e gli Allegati E ed E1 a E.ON ENERGY TRADING;
4. gli Allegati C, C1, D, D1, E ed E1 di cui al presente provvedimento sono trasmessi a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
5. qualora TIRRENO POWER, che ha espresso in forma condizionata l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis per l'anno 2013, non confermi l'intenzione in forma incondizionata entro tre (3) giorni dalla notifica della presente deliberazione:

- a) l'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2013 del medesimo utente è assoggettato alla disciplina di cui agli articoli 63, 64, 65 e 77 della deliberazione 111/06;
 - b) Terna aggiorna tempestivamente l'elenco degli impianti essenziali e comunica a TIRRENO POWER il contenuto delle proposte approvate ai sensi del punto 6;
 - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna scade il 14 dicembre 2012;
6. si approvano, con efficacia limitata all'anno 2013, le proposte di cui alla lettera a) del comma 64.31 della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 della medesima deliberazione), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la comunicazione 7 novembre 2012, con riferimento all'impianto singolarmente essenziale per l'anno 2013 nella disponibilità di TIRRENO POWER;
 7. per l'anno 2013, il valore della componente "quote di emissione di CO2" dei prezzi di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2 è determinato come pari al valore medio ponderato per le quantità scambiate delle quotazioni del prodotto EUA spot 2013-2020 quotato sul mercato primario EEX nel mese precedente a quello di applicazione dei prezzi sopra menzionati;
 8. il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati C, CI, D, DI, E ed EI, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni